

PARTE SPECIALE "N"

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE ART. 25 *DUODECIES* D.lgs. 231/01

QUADRO NORMATIVO

L'art 25 duodecies del Decreto, inserito dal Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, così recita:

"... 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti d cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno ...".

N.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

• ARTICOLO 12 DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) così recita:

- "... 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di \in 15.000,00 per ogni persona.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di \in 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:
- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;



- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- **3-bis**. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
- **3-ter**. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (omissis)
- 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque...".

• ART. 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 ("TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO"), così recita:

"... Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

- 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
- 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
- 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.



- 5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.
- 5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12.
- 5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.
- 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
- 7. (abrogato)
- 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
- 9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
- 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
- 11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei



requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

- 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di \in 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato.
- 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale...".

N 2. AREE E PROCESSI SENSIBILI

Le aree ritenute a maggior rischio di commissione dei reati in questione, a seguito di specifica analisi dei rischi, sono le seguenti: - Selezione, assunzione e gestione del personale.

Il processo sensibile è il seguente:

PRO 5: GESTIRE LE RISORSE UMANE

N.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società, onde limitare il rischio di commissione dei reati contemplati dall'art 25 duodecies del Decreto, deve:

- Impostare adeguati criteri per la selezione del personale;
- Impostare criteri di verifica periodica delle caratteristiche del lavoratori operanti in azienda (verificando e tenendo sotto controllo i permessi di soggiorno).

In generale, CNG FIBER TRADE EUROPE SRL si impegna al rispetto delle disposizioni contenute:

- nel D.lgs. 286/1998 e s.m.i.
- nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Gestione
- nelle procedure aziendali.

> RAPPORTI CON TERZI

La società, in caso di appalto/fornitura, dovrà far firmare all'appaltatore/fornitore/trasportatore una specifica **Clausola 231,** in cui lo stesso si impegnerà al rispetto degli "Adempimenti in materia di D.lgs. n. 286/1998 e delle norme in materia di immigrazione e permesso di soggiorno".

Con la sottoscrizione di tale clausola le terze controparti che collaborano con CNG FIBER TRADE EUROPE SRL si obbligano ad assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione della fornitura o dell'appalto siano impiegati lavori extracomunitari, questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno, sollevando la Società CNG FIBER TRADE EUROPE SRL da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo.



Nel caso di contratti di appalto, si dovrà indicare nell'elenco nominativo dei soggetti da inviare a, gli estremi del permesso di soggiorno dei lavoratori extracomunitari (con numero del titolo e scadenza).

- Anche nei contratti con collaboratori esterni (consulenti del lavoro, aziende incaricate degli adempimenti legislativi relativi alla gestione del personale) deve essere inserita una specifica "clausola 231".

E' fatto obbligo al datore di lavoro di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL, in caso dovesse assumere personale straniero, di:

- Impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- Richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno al momento dell'assunzione ed a seguito del rinnovo dello stesso;
- Monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- Archiviare correttamente la documentazione relativa ai permessi di soggiorno;
- Inviare, in modo completo e veritiero, le comunicazioni/informazioni obbligatorie agli enti pubblici competenti
- Fornire adeguate delucidazioni ai propri collaboratori e/o ad aziende terze che operano nelle aree sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione/impiego di lavoratori extracomunitari;
- Assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es: job description), introdotti per favorire la compliance con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;
- Operare nel rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione.

N.4. PRESIDI SPECIFICI PER MITIGARE IL RISCHIO

Nel documento "Protocolli operativi di controllo" sono delineate le procedure operative finalizzate a regolamentare e controllare lo svolgimento delle attività sensibili in oggetto. In particolare, nei Protocolli di seguito elencati sono state definite specifiche modalità operative al fine di prevenire eventuali comportamenti in grado di condurre a ipotesi di reato rilevanti ai sensi dell'art 25 duodecies del D.lgs. n. 231/01:

PROT 5: PROTOCOLLO ACQUISTO BENI E SERVIZI/SELEZIONE E SCELTA DI FORNITORI.

PROT. 8: PROTOCOLLO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE/SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE.

N.5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Chiunque nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario del Modello di accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero circa la violazione dei principi e dei protocolli di condotta ivi contemplati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura "Flussi informativi all'OdV".